

Trento, 09 agosto 2016

Comunicato stampa

Se non avete stabilito il termine di consegna di un bene di consumo, la legge lo fissa in 30 giorni! In caso di mancata consegna nel termine, il consumatore può legittimamente sciogliere il contratto, oltre ai rimborsi e al risarcimento dei danni!

La necessità di avere certezza nei rapporti giuridici e la garanzia di un elevato livello di tutela dei consumatori hanno portato il legislatore comunitario a introdurre un'altra importante novità per i consumatori: in tutti i contratti con i consumatori in cui non sia indicato un termine di consegna, il termine massimo lo fissa la legge in 30 giorni!

Normalmente, se il termine di 30 giorni non viene rispettato, il consumatore deve inviare all'operatore professionale una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per diffidarlo ad adempiere (qui <http://www.centroconsumatori.tn.it/154d1088.html>), concedendogli, quindi, un ulteriore termine.

Il consumatore non deve concedere al professionista il termine supplementare, se:

- a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, o
- b) il consumatore ha indicato che il termine per la consegna è essenziale.

Le conseguenze del mancato rispetto del termine di consegna sono, quindi, la possibilità di sciogliere il contratto, chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti e il rimborso delle somme eventualmente versate.

Le parti sono comunque libere di fissare il termine di consegna, più breve o più lungo dei trenta giorni.

“Vi sono parecchie aziende, che, volutamente, omettono di indicare il termine di consegna per non vincolarsi; ora in tutti questi casi, o nei casi di ritardo nella consegna, esiste un rimedio giuridico che rafforza la tutela del consumatore e pone ai margini del mercato le aziende negligenti” commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU.

Il CRTCU è a disposizione per consulenze e assistenza in materia di contratti di acquisto o con artigiani, telefonando allo 0461984751.